

**ALLEGATO A**  
**AL REGOLAMENTO DI MERCATO**

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento il Direttore del Mercato potrà applicare ai trasgressori una o più delle seguenti penalità:

N.	Tipo di infrazione	Articolo del Reg.	Sanzioni	
			min.	Max
1	Sublocazione o cessione del posteggio non autorizzata	Art. 20, comma 1)	200	1.200
2	Uso dell'area di esposizione e di vendita a deposito di imballaggi	Art. 23, comma 1)	200	1.200
3	Ingombro dei luoghi di passaggio	Art. 25, comma 1) lett. a)	200	1.200
4	Occupazione di spazi comuni ed innovazioni dei medesimi non autorizzate	Art. 25, comma 1) lett. a)	200	1.200
5	Grida e schiamazzi	Art. 25, comma 1) lett. b)	100	600
6	Getto di cose sui luoghi di passaggio	Art. 25, comma 1) lett. c)	100	600
7	Introduzione di animali	Art. 25, comma 1) lett. d)	100	600
8	Raccolte di danaro o petizioni	Art. 25, comma 1) lett. e)	100	600
9	Comportamenti poco corretti in grado di menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni	Art. 25, comma 1) lett. f) Art. 3, comma 7)	100	600
10	Mancanza di pulizia degli spazi di pertinenza degli operatori	Art. 23, comma 4)	150	900
11	Deposito di rifiuti in violazione delle prescrizioni dell'ente gestore	Art. 23, comma 5)	150	900
12	Carico a clienti in aree comuni o aree riservate ai facchini con l'ausilio di attrezzature elettriche	Art. 10, comma 2)	200	1.200
13	Circolazione nella viabilità e parcheggi con attrezzature elettriche in orario di mercato	Art. 27, commi 4), 5), 6)	200	1.200
14	Uso di attrezzature elettriche per il trasporto e per le operazioni di facchinaggio in aree comuni in fasce orarie riservate ai facchini	Art. 10, comma 2)	200	1.200
15	Superamento limiti di velocità e sosta vietata automezzi .	Art. 27, comma 2), 3)	100	600
16	Effettuazione di modifiche o installazione nei posteggi e nei magazzini di impianti senza autorizzazione	Art. 23, comma 2)	200	1.200
17	Installazioni di insegne in contrasto con le prescrizioni dell'ente gestore	Art. 23, comma 3)	200	1.200
18	Ingresso non autorizzato al Mercato	Art. 12, commi 1), 2), 3)	100	600
19	Violazione dell'orario di vendita	Art. 24, comma 2), 3)	100	600
20	Vendita da parte dei produttori di prodotti non di propria produzione	Art. 12, comma 5)	100	600
21	Violazione della esattezza delle pesature	Art. 9, comma 1), 2)	100	600
22	Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori alle vendite	Art. 8, comma 3)	100	600
23	Violazione delle direttive obbligatorie applicative del Regolamento emanate dal Direttore	Art.3, comma 6) Art. 26, comma 3)	200	1.200
24	Ogni altra violazione del Regolamento non espressamente prevista	Art. 3, comma 5) Art. 25, comma 1) lett. f )	200	1.200

*Gli importi evidenziati nella suddetta tabella potranno essere periodicamente aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione*

***Modalità di accertamento e contestazione delle violazioni.***  
***Pagamento delle sanzioni pecuniarie.***  
***Esecuzione dei ripristini.***

- 1) Le violazioni al Regolamento sono accertate dal Direttore del Mercato o dal personale dell'Ente gestore da lui delegato. L'elenco delle persone delegate dal Direttore per l'accertamento delle violazioni è reso noto agli operatori di mercato mediante affissione all'albo del mercato e presso la portineria di ingresso al Centro Agro Alimentare.
- 2) Le violazioni sono contestate al trasgressore immediatamente o mediante invio di raccomandata A.R. al domicilio eletto in Mercato se operatore alle vendite, o, ove possibile, presso la residenza o la sede legale della società di appartenenza negli altri casi. A tal fine il Direttore del Mercato o il personale da lui delegato può chiedere al trasgressore le generalità e la residenza anagrafica o la sede legale della società di appartenenza. In caso di rifiuto o in ogni altro caso in cui la contestazione presso la residenza anagrafica o la sede legale non abbia avuto esito positivo, la contestazione viene effettuata mediante avviso affisso presso la portineria di ingresso al Centro Agro Alimentare.
- 3) Entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione il trasgressore può far pervenire al Direttore del Mercato scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Trascorso detto termine, il Direttore di Mercato, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondata la violazione, irroga le sanzioni pecuniarie di cui sopra, comunicandole all'interessato con le modalità previste dal comma 2).
- 4) L'Ente gestore provvede a riscuotere le sanzioni pecuniarie addebitandole all'interessato ; il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario o bollettino di c.c. postale. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di 30 gg. Le comunicazioni all'interessato avvengono sempre secondo quanto stabilito al precedente comma 2) . In ogni caso è ammessa l'ingiunzione di pagamento di cui agli artt. 633 e segg. cpc per il recupero della penalità.
- 5) In caso di mancato pagamento della penalità nei tempi prescritti, il Direttore del Mercato può irrogare al trasgressore le sanzioni disciplinari previste dall'art. 29.
- 6) Dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 29 sarà data divulgazione mediante affissione all'albo del Mercato per opportuna conoscenza degli operatori.
- 7) In caso di violazione del regolamento che comporti l'occupazione temporanea o permanente di spazi comuni o l'innovazione non autorizzata di beni di proprietà dell'ente gestore, il Direttore, oltre all'irrogazione delle sanzioni e penalità, potrà procedere alla immediata rimozione della causa e alla rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore, senza necessità della previa contestazione e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il rimborso della somma spesa verrà effettuato dall'ente gestore con le modalità di cui al comma 4).